

NOTE GENERALI

- × Ogni registrazione dovrà essere riportata possibilmente entro 48 ore dal trattamento, comunque entro e non oltre 30 giorni dall'utilizzo del prodotto.
- × Il registro dei trattamenti, per motivi sanitari e di tutela ambientale (art. 17 D.lgs. n° 194/95), deve essere conservato per i tre anni successivi all'anno di compilazione, in modo ordinato e corretto, presso la sede aziendale.
- × Insieme al registro vanno conservate le fatture e bolle d'acquisto, o per lo meno gli scontrini fiscali.
- × Sono esonerati dalla compilazione solo i trattamenti eseguiti sulle piante ornamentali e sulle coltivazioni destinate all'autoconsumo.
- × Le registrazioni devono essere leggibili e non sono possibili cancellazioni, le eventuali correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito e quello di rettifica siano leggibili.
- × L'eventuale smarrimento o distruzione del presente registro dovrà essere immediatamente comunicata all' ASL di competenza.